



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i minorenni di Trieste

Ai Signori Questori di

*Trieste
Gorizia
Pordenone
Udine*

Al Comandante regionale dei Carabinieri Friuli Venezia Giulia

Al Comandante regionale della Guardia di finanza Friuli Venezia Giulia

Al Direttore della Polizia di frontiera del Friuli Venezia Giulia

e per conoscenza:

Ai Signori Prefetti di

*Trieste
Gorizia
Pordenone
Udine*

A S.E. Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste

OGGETTO: rintraccio di sedicenti minori stranieri non accompagnati

Con la presente direttiva si intende indicare prassi operative ritenute indispensabili per la migliore gestione dell'immigrazione irregolare, nel rispetto della cornice giuridica vigente.

Premesso che:

- nell'ultimo mese la percentuale di stranieri irregolari rintracciati nel territorio dello Stato provenienti dalla Slovenia dichiaratisi minorenni è quadruplicata rispetto al periodo precedente;
- tale incremento non è dovuto al mutamento demografico del flusso migratorio, ma è evidentemente il risultato di una strategia dei migranti avente lo scopo di impedire la riammissione in Slovenia secondo il protocollo vigente che, appunto, esclude la

riammissione dei minorenni; tale evidenza è ulteriormente riscontrata dalle dichiarazioni verbalizzate di alcuni migranti che hanno dichiarato che ad essi, già prima di entrare in Slovenia, è consigliato dichiararsi falsamente minori degli anni 18 a tale scopo;

- tale incremento ha provocato la saturazione delle strutture di accoglienza per minorenni, con conseguente necessità, talvolta, di accogliere alcuni di loro in alloggi di fortuna, come camere di albergo reperite all'ultimo momento;

Considerato che tale fenomeno reca grave pregiudizio ai minori stranieri non accompagnati che vedono ridursi, se non esaurirsi, come sopra spiegato, le risorse ad essi destinate e che rischiano di essere collocati in situazioni promiscue con persone maggiorenne (sedicenti minorenni);

Alla luce delle interlocuzioni tra il sottoscritto e le Forze dell'ordine, la Prefettura di Trieste e la Procura generale presso la Corte d'appello, nel superiore interesse dei minorenni con particolare riguardo agli stranieri non accompagnati, raccomando quanto segue:

1. **STRANIERI SEDICENTI MINORI NON ACCOMPAGNATI:** se in sede di identificazione, in mancanza di documenti d'identità, sentiti anche informalmente tutti gli operatori, compresi i mediatori culturali interpreti ed eventualmente il personale sanitario, se presente, non sorge alcun "fondato dubbio" (cfr. articolo 5 commi 2, 3, 4 e 8 legge 47/2017) che il soggetto possa essere minore degli anni 18, indipendentemente da quanto dallo stesso dichiarato, il soggetto sarà considerato maggiorenne, denunciato alla competente autorità giudiziaria, collocato nei centri di accoglienza per maggiorenne e sottoposto alle procedure previste, compresa la eventuale riammissione in Slovenia secondo gli accordi internazionali vigenti;

2. **FOTOSEGNALAMENTO:** occorre che sia sempre eseguito all'atto del rintraccio e non dopo il collocamento del minore. Tale contestualità è richiesta attualmente anche dalle esigenze sanitarie. Essa, infatti, impedisce che il minore, poi risultato positivo al tampone Covid-19, si possa allontanare per ignota destinazione senza che sia nota la sua identità, vanificando il controllo sanitario. Su sollecitazione del sottoscritto il Comando legione carabinieri Friuli Venezia Giulia con nota del 24 agosto 2020 ha assicurato che tutti i comandi regionali provvederanno "prontamente – nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti al fotosegnalamento dei minori". Auspicio che analoghe direttive vengano date al personale dipendente da tutti i comandi delle altre forze dell'ordine.

3. **SCREENING DEL SERVIZIO 118:** anche al fine di tutelare la salute degli operatori, si raccomanda di chiedere immediatamente l'intervento di personale medico del 118 perché intervenga ad eseguire un primo screening del soggetto per valutare se e come procedere al fotosegnalamento in sicurezza.

4. **COLLOCAMENTO:** il minore straniero non accompagnato è collocato dall'organo di polizia che ha effettuato il rintraccio in una delle strutture indicate dal servizio sociale competente per territorio; qualora non vi fossero posti disponibili nelle strutture indicate, l'organo di polizia che ha effettuato il rintraccio, sentito il competente servizio sociale,

provvederà direttamente a norma dell'articolo 403 c.c., senza delegare altro organo per non ostacolare o ritardare le operazioni, compreso il fotosegnalamento ¹.

5. ATTI PER LA PROCURA MINORENNI: giova premettere che l'ingresso irregolare di minori stranieri provenienti dall'Asia o dall'Africa non assume rilievo penale, in considerazione della loro evidente mancanza di autodeterminazione e della altrettanto evidente "scusabilità" della ignoranza della legge penale (vedi C. Cost. 13/1988). Non occorre, pertanto, assumere atti della procedura penale come il verbale di identificazione e il consenso alla definizione del procedimento all'udienza preliminare. Gli atti che occorrono a questo ufficio per operare la tutela dei minori stranieri non accompagnati sono:

- annotazione con indicazione delle circostanze del rintraccio (data, ora, località e soprattutto Comune)
- eventuale documento di identità in possesso del minore
- scheda identificativa plurilingue compilata dal minore
- cartellino e precedenti AFIS e EURODAC
- verbale di affidamento
- se possibile intervento dell'interprete e verbale di nomina

Si raccomanda di non trasmettere, unitamente agli atti relativi ai minorenni, altri atti relativi a maggiorenni rintracciati contestualmente, compresi quelli considerati maggiorenni come indicato al punto 1 che precede.

Colgo l'occasione per ribadire che, quando non vi è necessità di trattenere i minori in ufficio oltre il tempo necessario per l'identificazione e non vi sono altre ragioni urgenti di consultazione con l'autorità giudiziaria, gli operanti si limitino alla comunicazione scritta alla Procura per i minorenni senza avviso telefonico al magistrato reperibile. Per eventuali ulteriori problemi applicativi, le forze dell'ordine possono contattare l'ispettore capo Massimiliano Viti in servizio presso questa Procura (040 7792527 – 347 7037408).

La presente direttiva è stata da me condivisa con il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo i miei migliori saluti

Trieste, 31 AGO 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Leonardo Tamborini

¹ Vedi anche articolo 19 comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142: In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio".